


**COMUNE DI AOSTA**

**Relazione concernente i risultati conseguiti in materia**

**di razionalizzazione delle società partecipate**

art. 20 comma 4 D.lgs. 175/2016

**INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Il quadro di riferimento per la disciplina delle società partecipate è costituito dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP).
In particolare, l’art. 20 comma 3 del TUSP stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Enti pubblici effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
Le Amministrazioni, ai sensi del citato art. 20 comma 2 del TUSP, devono adottare i piani di razionalizzazione, con correlata relazione tecnica, ove in sede di analisi rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.lgs. 175/2016 che riguarda i vincoli di scopo e di attività,
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite ridotto a € 500.000 dall’art. 26 comma 12 quinquies, fino al triennio 2016-2018),
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
g) necessità di aggregazione di società.

L’art. 20, comma 4, del TUSP dispone che nel caso di adozione del piano di razionalizzazione, “*entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Va premesso che nel corso degli anni, sulla scorta della normativa tempo per tempo vigente, il Comune di Aosta ha adottato, in materia di società partecipate, una serie di atti di razionalizzazione come meglio di seguito delineato.

L’art. 24 del TUSP ha previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 30 settembre 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero alla data del 23.09.2016, e a tal fine, di effettuare la ricognizione delle stesse, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di piani di razionalizzazione.

L’art. 24 comma 2 del TUSP descrive il provvedimento di cui al citato comma 1, sia in relazione alle finalità sia in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come un aggiornamento dei piani operativi di razionalizzazione adottati ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 611 e 612.

Nello specifico l’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l’anno 2015 (L. 190/2014) contiene la disciplina del “Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali” e dispone che “*al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

*a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

*d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

*e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Al successivo comma 612, ai fini del processo di razionalizzazione delle partecipazioni, sono fornite le seguenti prescrizioni operative: “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di*

*vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.".

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme sopra riportate il Comune di Aosta, con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 31.03.2015, aveva approvato il documento denominato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)" corredato dalla prescritta relazione tecnica e riportante l'indicazione, per ciascuna delle società analizzate, delle azioni da porre in essere al fine di conseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 17.11.2015 avente ad oggetto "*Piano operativo di razionalizzazione (P.O.R.) delle società partecipate e relativa relazione tecnica – Presa d'atto della deliberazione di Giunta n. 49 del 31 marzo 2015 e indicazioni in merito alle azioni da porre in essere entro e non oltre il 31.12.2015*", si è stabilito di prendere atto dell'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate avvenuta con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 49/2015, di dare mandato agli organi competenti di porre in essere le azioni del Piano operativo di razionalizzazione individuate nel capitolo "Valutazioni in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni".

In ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 612 della Legge 190/2014, con Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 30 marzo 2016 è stata approvata la Relazione che illustrava le azioni intraprese in esecuzione del Piano operativo di razionalizzazione (P.O.R.) delle società partecipate, di cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 49/2015 e del Consiglio comunale n. 71/2015, e i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 il Comune di Aosta ha adottato i seguenti

provvedimenti:

- con Deliberazione Consiliare n. 118 del 30.09.2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- con Deliberazione Consiliare n. 118 del 12.12.2018 si è proceduto all'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e relazione tecnica ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017;
- con Deliberazione Consiliare n. 119 del 18.12.2019 si è proceduto all'approvazione della relazione che illustra le azioni intraprese in esecuzione del Piano razionalizzazione delle partecipazioni, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 118/2018, i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate;
- con Deliberazione Consiliare n. 122 del 18.12.2019 si è proceduto all'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e relazione tecnica ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.
- con Deliberazione Consiliare n. 97 del 26.11.2020 si è proceduto all'approvazione della relazione che illustra le azioni intraprese in esecuzione del Piano razionalizzazione delle partecipazioni, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 122/2019, i risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate;
- con Deliberazione Consiliare n. 107 del 22.12.2020 si è proceduto all'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e relazione tecnica ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

La presente relazione è dunque predisposta sulla base di quanto disposto dal già citato art. 20 comma 4 del TUSP ed analizza, a consuntivo, le azioni intraprese e i risultati conseguiti in esito al piano di razionalizzazione adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 107 del 22.12.2020.

La relazione, che valuta i risultati conseguiti "a consuntivo", deve essere predisposta e approvata entro il 31 dicembre 2021 e trasmessa alla Struttura di monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art.15 del sopra richiamato D.lgs. 175/2016 nonché alla sezione regionale di controllo

della Corte dei conti di cui all'art. 5 comma 4.

Le partecipazioni detenute dal Comune di Aosta al 31.12.2019 sono riassunte nella seguente tabella:

| Denominazione | indirizzo | Quota di partecipazione | Sito internet |
|---|---|---|---|
| **Azienda Pubblici Servizi Aosta S.P.A.** **(acronimo APS S.P.A.)** | C.so Lancieri di Aosta, 26 11100 Aosta | 100% | www.aps.aosta.it |
| **IN.VA. SPA** | Loc. L'Île-Blonde, 5 11020 Brissogne (AO) | 14,206% | www.invallee.it |
| **Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta s.c.r.l.** **(CELVA s.c.r.l.)** | Piazza Narbonne, 16 11100 Aosta | 1,19% | www.celva.it |
| **Banca Popolare Etica s.c.p.a.*** | Via Niccolò Tommaseo, 7 35131 Padova (PD) | 0,0024% | info@bancaetica.com |

* Come già evidenziato nel piano di razionalizzazione del 2020, la quota di partecipazione in Banca Etica non risultava al Comune di Aosta fino al mese di ottobre 2018 ovvero quando due Comuni hanno dismesso le loro partecipazioni azionarie. Nello specifico la partecipazione in questione, nota ed evidenziata nella Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Aosta fino all'anno 2003, scompare nella Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006 e pare non essere mai stata oggetto di successiva menzione. Non avendo tale informazione la partecipazione in Banca Etica non è stata oggetto di revisione straordinaria, di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Deliberazione di consiglio comunale n. 118/2017.

Per ulteriori informazioni riguardanti le società menzionate, le funzioni svolte e i principali dati di bilancio si rinvia al citato Piano di Razionalizzazione e ai siti web delle società stesse.

## ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate è stato svolto tenendo conto dei criteri di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di seguito esplicitati:

*" a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

Alla luce dell'analisi effettuata nell'ultimo Piano di razionalizzazione adottato dall'Ente tutte le società partecipate dal Comune di Aosta sono risultate legittimamente detenibili in quanto conformi alle disposizioni dell'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

In relazione ai criteri sopra elencati, si riassumono di seguito le risultanze dell'analisi delle società partecipate meglio esplicitate nel citato Piano di razionalizzazione, documento a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti:

- **relativamente alla lettera a), comma 2, art. 20:**
  tutte le società attualmente partecipate dal Comune di Aosta rientrano nelle casistiche elencate dall'art. 4 comma 2 del TUSP che così recita:
  *"2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
  *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."*

- **relativamente alla lettera b), comma 2, art. 20:**
  nessuna delle società prese in esame si è trovata nelle condizioni previste dalla norma in quanto nessuna di esse è risultata priva di dipendenti né composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

- **relativamente alla lettera c), comma 2, art. 20:**
  le attuali società partecipate dall'Ente svolgono attività diversificate e non sono stati rilevati casi di società che svolgano funzioni similari/analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali.

- **relativamente alla lettera d), comma 2, art. 20:**
  Tenuto conto che ai sensi dell''art. 26 comma 12-quinquies *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019.",* si conferma che le attuali società partecipate dall'Ente hanno conseguito nel triennio 2017-2019 un fatturato medio superiore ad un milione di euro.

- **relativamente alla lettera e), comma 2, art. 20:**
  nessuna delle società prese in esame è stata costituita per la gestione di un servizio che non sia di interesse generale.

- **relativamente alla lettera f), comma 2, art. 20:**

nessuna delle società prese in esame necessita di operazioni di contenimento dei costi di funzionamento, salve le precisazioni di cui al prosieguo.

- **relativamente alla lettera g), comma 2, art. 20:**
  nessuna delle società prese in esame necessita di essere aggregata ad altre aventi come oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Ne consegue che il solo punto per il quale è stato possibile adottare azioni di razionalizzazione è quello indicato dalla **lettera f)** dell'art. 20, comma 2 del TUSP "*necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.
Il Comune di Aosta, adottando la citata D.C.C. n. 92/2017, ha recepito l'art. 19 comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 in base al quale *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale."*
Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 19 comma 6 del TUSP: "*Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*"
L'Amministrazione, con deliberazione di Consiglio comunale n. 92/2017, ha ritenuto che la misura delle spese di funzionamento (di cui quelle per il personale sono una sub-specie) costituisca un indicatore parziale di buona gestione e di positivi risultati economici e sia pertanto più rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità misurare il buon andamento economico complessivo. Il Comune di Aosta in quest'ottica ha assunto, come indice di riferimento al fine di assegnare obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento, un parametro "Q" definito come quoziente tra costi operativi ("costi della produzione" al netto di canoni e imposte) e ricavi operativi ("valore della produzione").
Il parametro "Q" deve essere paragonato a quello dell'anno precedente; in particolare la differenza tra "Q a" e "Q a-1" deve essere minore di zero.
Nella suddetta deliberazione 92/2017 è stato inoltre introdotto come specifico obiettivo, legato al primo triennio di attuazione della stessa (2018-19-20) e recepito nei successivi POST per gli anni successivi, una diminuzione dei costi di funzionamento.

L’Amministrazione ha inoltre ritenuto compatibile in materia di contenimento degli oneri contrattuali (sub voce dei costi operativi) la previsione di un premio per i dipendenti aziendali, da computarsi nei costi operativi, ovvero nei “costi della produzione” al netto di canoni e imposte come precedentemente indicato, esclusivamente in presenza di miglioramenti virtuosi del parametro “Q” tra due gestioni successive.

I criteri di determinazione e ripartizione dell’eventuale premio, che potrà anche essere destinato a politiche di welfare aziendale, saranno individuati dall’Organo amministrativo della Società controllata.

L’obiettivo della riduzione del costo di produzione è stato raggiunto per l’anno 2018 e per l’anno 2019 come da relative relazioni ai bilanci consuntivi.

APS S.p.A. nella relazione sulla gestione del bilancio consuntivo anno 2020 trasmessa con nota civ. prot. n. 26537 del 15.06.2021 avente ad oggetto “Invio bilancio, n.i., relazione sulla gestione, relazione collegio sindacale e revisore 2021” ha evidenziato che il premio ai dipendenti aziendali è riconosciuto unicamente nel caso di utile e di raggiungimento dell’obiettivo per cui il parametro “Q” come sopra definito dovrà essere paragonato a quello dell’anno precedente ed in particolare la differenza tra “Q a” e “Q a-1” dovrà essere minore di zero. Visto che ciò non si è verificato per l’esercizio 2020, non vi è la possibilità di erogazione di alcun premio.

Nella medesima ottica di contenimento dei costi, da attuarsi anche mediante la realizzazione di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività della società.

Il Comune di Aosta ha inoltre stabilito che, in relazione ad APS S.p.A.:

1. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, che la società sia gestita da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre unità benché il TUSP, così come modificato dal correttivo D.lgs. n. 100/2017, prevedesse altresì la possibilità di un numero di Amministratori compreso tra 3 e 5;
2. sia consentita, in termini statutari, la realizzazione di fatturato avente anche finalità diverse nei confronti di soggetti terzi, seppure in misura residuale e a condizione che, come disposto dalla normativa vigente, oltre l’80% dello stesso sia realizzato in favore dell’Ente controllante.

Per quanto concerne il primo punto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 19.06.2018, viste le esigenze di contenimento dei costi di cui alla D.C.C. n. 92/2017 e del programma operativo strategico triennale (POST) 2018-2019-2020 di APS S.p.A. recepito con Deliberazione di Giunta n. 136 del 30.11.2017, il Comune ha ritenuto più rispondente

all'attuale conformazione societaria, vista la varietà e l'atipicità dei servizi affidati alla società con Deliberazione consiliare n. 137 del 25/10/2017 e dato atto dell'eterogeneità dei servizi stessi individuare, in un'ottica di adeguatezza organizzativa, un consiglio di Amministrazione composto da tre unità, anche alla luce della scelta statutaria di abolire la figura di Direttore quale organo societario.

In conformità con quanto stabilito dalla D.C.C. n. 62/2018, in data 9 agosto 2018 si è riunita l'Assemblea ordinaria di APS S.p.A. che ha individuato per il triennio 2018-2020 un Consiglio di Amministrazione composto da tre unità al quale sono state trasferite le deleghe gestionali precedentemente in capo al Direttore Generale la cui figura quale organo societario è stata abolita.

In merito al secondo punto, nel corso dell'Assemblea ordinaria di cui sopra, il cui verbale è stato trasmesso con nota civ. prot. n. 41945 del 10.08.2018, APS S.p.A. ha fissato il seguente obiettivo: "*In osservanza del nuovo Statuto sociale, laddove prevede che l'attività svolta dalla Società sia almeno per l'80% a favore dell'Ente Socio restando così libera una quota pari al 20% a favore di Terzi, sviluppare politiche aziendali coerenti con tali nuove possibilità che aprono scenari completamente nuovi in termine di esecuzione di nuovi servizi purché rientranti nei fini istituzionali del Comune di Aosta*".

La quota a favore del Comune di Aosta pari all'80% è stata riportata anche nel nuovo Statuto, approvato da APS Spa il 28 settembre 2018 nel corso dell'Assemblea straordinaria, che all'art. 31 comma 5 recita: *5) La società deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

Successivamente nel Piano industriale di APS S.p.A. relativo al triennio 2020-2022, trasmesso con nota civ. prot. n. 32754 dell'11.12.2019, è stato deliberato *che "viste le possibilità introdotte dalle modifiche statutarie e anche sulla base delle indicazioni dello studio di fattibilità già predisposto, verranno valutati eventuali nuovi ambiti di intervento aziendale verso Terzi nei limiti del 20% del fatturato e nell'ottica di un recupero di economie di scala e di aumento di produttività."*

***Controllo Analogo esercitato***

Il Comune di Aosta esercita, nei confronti degli organismi operanti in regime di *in house*

*providing,* il controllo analogo sulla scorta di quanto disciplinato dalle "Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta operanti in regime di *in house providing* strumentale" approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2017. Tale controllo strutturale è da intendersi come potere di ingerenza nell'organizzazione della produzione del servizio, e non come mero controllo sull'attività, al fine di monitorare la conformità dell'azione societaria agli indirizzi espressi dall'Ente controllante.

Con riferimento alla società interamente partecipata dal Comune, Aps spa, il Comitato individuato all'art. 6 delle "Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta operanti in regime di "in house providing" strumentale" si riunisce per esercitare il controllo ex ante, in itinere ed ex post come meglio delineato dalle linee guida stesse.

In particolare, a seguito dell'approvazione del POST 2020-21-22 avvenuto con Deliberazione di Giunta n 169 del 23.12.2020:

- entro la data prevista, con nota prot. 28820 del 30.06.21 l'APS relazionava sulla platea degli indicatori gestionali distinti per contratto di servizio, evidenziando per l'esercizio 2020, una generale riduzione del volume d'affari, anche piuttosto consistente, fatta eccezione per i servizi cimiteriali e di gestione delle farmacie, evidentemente in conseguenza della crisi pandemica
- in data 27.07.21 si riuniva quindi il Comitato di Controllo per la disamina della relazione di cui sopra e ai fini dell'avvio dell'istruttoria di approfondimento e chiarimento, condotta da ciascun Servizio referente, come riportata nel verbale trasmesso con nota prot. 36017 del 11.08.21; sinteticamente è stato chiesto a APS una maggior precisione e coerenza dei dati relativi agli indicatori in esame
- Con nota prot. 1228 del 27.07.21 APS ha evidenziato, nel corso del 2021, una lenta ripresa del volume di fatturato e una riduzione dei costi di produzione. L'Azienda prevede pertanto un risultato di esercizio in linea con quanto stimano nel POST 2021-23 (per l'esercizio 2021 un utile di esercizio di circa Euro 50.000,00) non ravvisando quindi la necessità di richiede modifiche al Piano.
- Attualmente è in disamina la proposta di POST 2022-24

Per quanto concerne le società pluripartecipate dal Comune di Aosta si evidenzia che l'Amministrazione possiede una quota esigua di partecipazione nel CELVA S.C. A R.L., in virtù di quanto disposto dalla l.r. n. 6/2014 e s.m.i. , e ancor più ridotta in BANCA

POPOLARE ETICA S.C.P.A (pari allo 0,0024%); le linee guida definite con la suddetta deliberazione n. 92/2017 si applicano dunque ad APS SPA in quanto società controllata ed interamente partecipata dal Comune ed ad INVA SPA per quanto compatibili con le direttive emanate e le attività svolte dal Tavolo di coordinamento Regionale istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1517/2017 e a cui il Comune di Aosta ha aderito con deliberazione di Giunta comunale n. 117/2017.

In riferimento a quest'ultima partecipazione si rappresenta che il Comune di Aosta ha promosso con gli Enti soci maggiormente rappresentativi (Regione Autonoma Valle d'Aosta e AUSL della Valle d'Aosta) l'istituzione di un tavolo di coordinamento regionale per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società *in house* IN.VA. SPA.

Il Tavolo di coordinamento è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1517/2017 e vede la compartecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'AUSL della Valle d'Aosta. L'Amministrazione comunale ha aderito formalmente al suddetto tavolo di coordinamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10 novembre 2017 e con decreto sindacale n. 46 del 7 dicembre 2017 e n. 20 del 21 luglio 2020 sono stati individuati i componenti in rappresentanza del Comune di Aosta. Il Comune esercita, pertanto, il controllo analogo congiunto, di cui all'art. 5, co. 5, l. b), del Codice dei contratti pubblici, delle Linee Guida ANAC, ed in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016, sulla società IN.VA. SPA., per il tramite del Tavolo di coordinamento.

Il suddetto Tavolo di coordinamento si è riunito, nel corso dell'anno 2020-21, per le seguenti attività:

- In data 24.08.20 ai fini della disamina della PEA 2020 e POST 2020-22, ove veniva rilevato che le richieste di modifica e integrazione dei documenti già richiesti in data 22.06.20 era stata assolta solo parzialmente da parte di INVA
- in data 26 novembre 2020 per una prima analisi dei documenti PEA 2021, POST 2021-23, conclusasi con una richiesta di integrazione documentale e rettifica dei dati forniti
- in data 21.12.20 per l'analisi del catalogo dei servizi e listino prezzi presentato da Inva e soggetto a revisione annuale, l'analisi è stata condotta nel corso di tutto l'anno 2020 distinta per gruppi di lavoro (servizi tecnologici – data center – cloud – assistenza tecnica – gestione domini internet – posta elettronica) e si è conclusa con un parere positivo del Comitato ma anche proposte migliorative per l'anno 2021
- In data 24.03.21 ai fini della disamina del PEA 2021 e POST 2021-23, documenti

approvati come modificati dal Tavolo di Coordinamento,

Come indicazioni di carattere generale, analogamente a quelle fornite dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in qualità di ente controllante ex art. 2359 del codice civile, alla società *in house* INVA Spa è richiesto:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio di cui all'articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9 ex art. 2425 del Codice Civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice Civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13 del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;
- che le assunzioni di nuovo personale siano possibili, solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato, in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica. A tal proposito si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso.

- Alla medesima riunione del 24.03.21 il Tavolo di Coordinamento ha iniziato la disamina del regolamento del Tavolo di Coordinamento, poi definitivamente approvato nella riunione del 15.04.21 e con Determinazione Dirigenziale Regionale n 2409 del 07.05.21
- Alla medesima riunione del 24.03.21 veniva istituito un gruppo di lavoro per lo studio della convenzione-quadro 22-25 tenuto conto delle linee guida Agid e Anac anche al fine di uniformare l'offerta dei servizi da Inva nei confronti di tutti i soci ed in particolare modalità di richiesta, presentazione e valutazione dell'offerta

Inva, lo studio del progetto in argomento proseguiva nelle riunioni del 15.04.21 e 12.05.21

- Attualmente il Tavolo di Coordinamento sta lavorando altresì alla predisposizione degli indirizzi contenenti gli obiettivi che gli enti soci intendono perseguire mediante la società in house e i relativi indicatori qualitativi e quantitativi di raggiungimento dei risultati, coerentemente ai documenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun ente; in merito il Comune di Aosta ha trasmesso via pec (civ. prot. n. 47898 del 20.10.2021) il seguente elenco di progetti sul triennio 2022-2024:

| Prog. | obiettivi periodo 2022-2024 DUP - Piano Triennale ICT 2021-2023 e POA 2021 |
|---|---|
| 1 | Migrazione applicazioni dal data center dell'ente al DCUR |
| 2 | Migrazione della gestione della telefonia (dati e fonia) |
| 3 | nuovo impianto e gestione ZTL |
| 4 | nuova centrale operativa polizia locale |
| 5 | avviamento nuova gestione anagrafe |
| 6 | avviamento nuova gestione tributi |
| 7 | avviamento nuova gestione del protocollo e atti amministrativi |
| 8 | avviamento nuova gestione dei servizi a domanda individuale |
| 9 | avviamento nuovi servizi online |
| 10 | ampliamento e gestione della infrattruttura e cablaggi di rete |
| 11 | ampliamento e gestione video sorveglianza |
| 12 | aggiornamento e razionalizzazione siti internet |
| 13 | gestione video conferenze in zoom a supporto delle riunioni |
| 14 | manutenzioni Hw |
| 15 | manutenzioni Sw |
| 16 | system end network management |
| 17 | posta elettronica |
| 18 | service desk |
| 19 | assistenza prioritaria |
| 20 | analista funzionale |
| 21 | servizi di gestione dei siti internet (hosting) |
| 22 | gestione assistenza domicialiare (icare) |
| 23 | alfresco - servizi di gestione documentale |
| 24 | servizi di connettività man e internet |
| 25 | servizi di supporto privacy  cyersecurity |
| 26 | log management |
| 27 | microsoft enterprise agreement |
| 28 | servizi di manutenzione timbratori |
| 29 | mantenzioni sw |
| 30 | manutenzone evolutiva gestione opere pubbliche |
| 31 | ampliamento e gestione rete wifi |
| 32 | dematerializzazione ed evoluzione pratiche edilizie (1) |
| 33 | dematerializzazione ed evoluzione patrimonio (1) |
| 34 | dematerializzazione ed evoluzione personale (1) |
| 35 | avviamento nuova centrale di pronto intervento officina comunale (1) |

L’elenco è stato redatto facendo riferimento ai documenti strategici dell’ente: DUP 2021-2023, Piano triennale ICT 2021-2023 e POA 2021, con la precisazione che

i progetti/obiettivi evidenziati in giallo e contrassegnati con il n. (1), non rientrano nei documenti programmatori dell'Ente, ma sono già stati avviati formalmente, su indicazione della Giunta Comunale, con INVA e saranno inseriti nell'aggiornamento dei suddetti documenti programmatori.

È stato richiesto di poter inserire i progetti/obiettivi di cui all'elenco nel PEA e nel POST della società partecipata in house INVA per il prossimo triennio 2022-2024, sottolineando che gli indicatori qualitativi e quantitativi di raggiungimento del risultato necessitano di una adeguata definizione, possibilmente condivisa con gli enti soci, sia per quanto riguarda l'area dei servizi che l'area dei progetti di sviluppo.

Con riferimento alla società cooperativa "Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste s.c. a r.l." (CELVA S.C. A R.L.) si specifica che la stessa svolge attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Aosta così come previsto nell'ambito della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 avente ad oggetto "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane" che definisce le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, il CELVA si occupa, per conto del Comune, di attività di formazione degli amministratori e del personale, di consulenza ed assistenza tecnica e giuridico-legale, di gestione del servizio di trattamento economico del personale, nonché di assistenza previdenziale e giuridica e, infine, opera come agente della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell'ente.

Il Comune di Aosta esercita su CELVA S.C.A R.L un controllo analogo congiunto, in virtù della L.R. n. 6/2014 e s.m.i., attraverso la rappresentanza in Assemblea del Sindaco del Comune di Aosta e, più in generale, mediante il controllo analogo esercitato congiuntamente dal complesso degli Enti locali della Valle d'Aosta. Il CELVA, come precisato all'art. 5 dello Statuto – approvato dall'Assemblea straordinaria del CELVA nella seduta del 31 luglio 2017 – è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Lo svolgimento "interno" di tali attività, in virtù di una partecipazione di controllo, consente

un oggettivo risparmio per il Comune, rispetto ai costi che dovrebbero essere sostenuti se esse venissero affidate a società terze.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Aosta ha optato per il mantenimento di CELVA fra le proprie partecipate.
Il Comune di Aosta detiene infine una partecipazione minoritaria, inferiore all'1% (0,0024%) in Banca Popolare Etica. Il mantenimento della partecipazione risulta essere coerente con il dettato normativo e nello specifico, con il novellato comma 9 ter, art. 4, del D.lgs. n. 175/2016, introdotto con legge 27 dicembre 2017, n. 205, che recita: "*E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima*".